

**IL SINDACO**

VISTA La relazione del Dirigente Veterinario Responsabile dell'U.O di S.P.V. del Distretto di Giarre Prot. N. 2031 del 07/06/2012 dalla quale risulta che a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 21/05/2012 presso l'azienda denominata Buda Giuseppe, con il codice di identificazione aziendale IT010CT007 ubicata in questo Comune, in contrada Alcantara Giuliano, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37.81108 Longitudine 15.23295 in cui insistono i seguenti allevamenti:

1) Allevamento -  bovino -  bufalino -  ovino -  caprino - di cui è proprietario il Sig. Buda Giuseppe nato a Calatabiano il 25/11/1973 e residente in Calatabiano Via Ignazio II° n.13 , Codice Fiscale BDUGPP73S25B384L; è stato riscontrato un focolaio di **BRUCELLOSI OVI-CAPRINA** negli animali di cui è proprietario/ Rappr. legale il Sig. Buda Giuseppe i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per N. 24 ovini e N 1 caprino ; giusti rapporti di prova N. 52536 e N. 52537 del 04/06/2012 da parte dell'I. Z. S. di Catania;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovi-caprina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il DPR 317/96

Visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

Visto il D.A. n°1327/09;

Visto il D.A. n° 0571/12 del 26/03/2012

Visto il D.A. del 19/03/2012

**Considerata** la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicaprini ;

**Ritenuto** che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

**ORDINA**

al Sig. Buda Giuseppe generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue :

- 1 ) gli animali risultati infetti, di cui al mod. 2bis/33 prot. N. 1816 del 22/05/2012 allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) l'abbattimento di tutti i capi risultati infetti al controllo sierologico del 04/06/2012/ posti nelle disposizioni sanitarie giusto prot. 2024 del 07/06/2012/ già notificate al detentore/proprietario degli animali;
- 3 ) Tutti gli ovi-caprini presenti nel focolaio devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale;
- 4) tutti gli ovi-caprini/bovini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l' uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 5 ) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 6 ) la disinfezione dovrà essere così effettuata:

Locali senza animali; Gluteraldeide al 2%, Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;

Locale con animali; Acido Paracetico al 1-2%

Sale di mungitura e attrezzature; Ipoclorito di sodio al 3%;

7) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;

8 ) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della L. 15.02.1963, n°281, modificata dalla L. 8.03.68, n° 399, e dal D. P.R. 31.03.1988, n°152;

9 ) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.

10 ) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell' allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell' uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;

11 ) il latte proveniente dagli animali infetti prima dell' abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'area"C", unicamente per l' alimentazione animale, all' interno dell' allevamento stesso, previo trattamento termico;

12) Il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area"C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area"B".

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

13 ) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'ASP di Catania di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;

**14) il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 6 mesi, rimasti in allevamento, abbiano fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21 giorni l'una dall'altra la prima delle quali da eseguirsi 21 giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.**

15 ) l' attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data \_\_\_\_\_, è revocato; Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ri \_\_\_\_\_

come dalle disposizioni sanitarie, impartite dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

#### 16) DELEGA



Il Responsabile dell' Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Giarre ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione, e a disporre l'abbattimento di ulteriori eventuali capi infetti, che dovessero verificarsi nel prosieguo delle operazioni di bonifica sanitaria, con la notifica delle disposizioni sanitarie di cui all'art. 9 del RPV n. 320/54, fermo restando quant'altro previsto nella presente Ordinanza, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti successivi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.


La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell' allevamento hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche negative; la prima delle quali eseguita dopo vent'uno giorni dall' abbattimento degli ultimi capi infetti;

La presente ordinanza va notificata al

Sig. BV

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

  
IL DIRIGENTE VETERINARIO UFFICIALE  


IL SINDACO  
  
DOTT. GIUSEPPE PIZZANO